Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 Novembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **DI PIETRO SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**, nell'ambito dell'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Ciro Canditone e Cozzolino Francesco;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Vincenzo Dell'Orefice;
- Per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino.

La FILCAMS CGIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- La Società - ammessa con decreto del Tribunale di Napoli del 20.07.11 alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni - ha avviato con nota del 20.09.11 la procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 legge 223/91, con riguardo all'intero organico aziendale pari a n. 32 lavoratori, in forza presso i punti vendita siti nelle Regioni Lazio, Campania e Sardegna, a causa della completa cessazione dell'attività aziendale;
- con nota trasmessa in data 05.10.11 (prot. 32/0002410/MA003.A001 del 10.10.11) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, con successiva nota del 20.10.11 (prot. 32/0003255/MA003.A001) lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali alla riunione del 07.11.11, rinviata su richiesta delle Parti, alla data odierna.

CONSIDERATO

che l'Azienda, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha fruito del trattamento di Cigs in forza di accordi sottoscritti in sede Regionale, con riguardo ai punti vendita siti rispettivamente nella Regione Lazio, Campania e Sardegna, occupando, nel semestre precedente alla data di sottoscrizione dei citati accordi, un organico superiore alle 50 unità lavorative.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA EX ART. 3, CO. 1 LEGGE 223/91.

1) La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del trattamento di **CIGS** ai sensi **dell'art. 3, co. 1 legge 223/91**, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 20.07.11 - data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo - con riguardo ad un **numero massimo di 32 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale, in forza presso i punti vendita di Roma (5 lavoratori), Pomezia Terme (4 lavoratori), Fondi (3 lavoratori), Casalnuovo di Napoli (2 lavoratori), Marcianise (6 lavoratori), Castellamare di Stabia (3 lavoratori), Quarto (2 lavoratori), Sassari (3 lavoratori) e Nuoro (4 lavoratori).
2) La Cigs sarà a zero ore senza rotazione, a fronte della totale cessazione dell'attività aziendale.
3) La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
4) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, la messa in mobilità dei lavoratori posti in Cigs, nell'arco del periodo di durata del trattamento, pari ad un numero massimo di 32 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 19 luglio 2012.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedure di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00, al fine dell'accesso allo strumento della Cigs ex art. 3, co. 1 legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.